



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 17

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 18/DDL del 26 ottobre 2020)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 novembre 2020.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021

Relazione:

Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al punto 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle Regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il punto 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021

Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.

1. La Regione partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione del Veneto".

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

La legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, all'articolo 1, comma 3, prevede che "Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 dell'1 settembre 2020 è stato, quindi, istituito il nuovo Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, caratterizzato da procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento.

Il Fondo, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2020, è gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il finanziamento erogato dal Fondo è costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero, per un importo non superiore al 50% dell'operazione agevolata, e da una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca o Società di leasing, convenzionata con il Gestore, ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato". Per la quota di provvista pubblica, l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza. Da qui la necessità della Regione di garantire la provvista pubblica, per i casi di potenziale insolvenza della

PMI beneficiaria, utilizzando idonei strumenti di garanzia, che tipicamente vengono attivati da autorità nazionali o comunitarie.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2021-2023, Missione n.

14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo 14.01.01 "Interventi a supporto delle imprese colpite dall'emergenza Covid 19".

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".

Art. 1 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali" le parole: "di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole: "del 31 dicembre 2021".

2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di "Covid-19", Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.

3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.

4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro 200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

7. Fatte salve le eventuali proroghe di cui al comma 6, a far data dal 1° gennaio 2022, Veneto Sviluppo spa cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3 e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 4 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.

8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:

- a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;
- b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;
- c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all'entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;
- d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.

9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e dall'articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", le risorse vincolate di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019" e le risorse vincolate accertate nell'esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese" e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile", 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" e 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

Al termine dell'esercizio 2019 risultavano vincolate nel risultato di amministrazione risorse, rinvenienti da rientri da strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. ovvero dalla chiusura di attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013. La permanenza a bilancio di tali risorse è stata già oggetto di segnalazione da parte della Corte dei Conti, ma l'effettivo impiego delle citate disponibilità, pur genericamente destinate a supportare gli investimenti delle imprese, è ostacolato dalla sussistenza, sui capitoli di spesa interessati, di vincoli specifici e, in molti casi, oramai superati (ad esempio per la conclusione dei programmi comunitari connessi ai capitoli). La presente proposta intende quindi consentire un riordino del quadro delle risorse disponibili, al fine di razionalizzare la loro rappresentazione in bilancio e facilitarne l'impiego per interventi a supporto delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo 14.01.02 "Accrescere la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di nuova imprenditorialità e il consolidamento delle imprese esistenti".

Riferimenti normativi

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato.

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 - 2000- 2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi

di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;

b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. L’ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranché cover” e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.

5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento della occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.

Art. 24 - Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.

1. Accertata la chiusura dell’attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all’Azione 1.2.1. “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Asse 1, Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria”, del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla

Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.

Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi 61-65, ha provveduto ad estendere parzialmente la disciplina delle ZES alle regioni "più sviluppate", tra cui rientra il Veneto, mediante l'istituzione delle "Zone Logistiche Semplificate" ("ZLS"); tale legge consentiva, inizialmente, la sola fruizione, da parte delle imprese situate nelle ZLS, delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), articolo 1, comma 313, si è provveduto a modificare quanto disposto dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuendo alle imprese operanti nelle ZLS la possibilità di usufruire, oltre che delle succitate procedure semplificate, anche dei benefici di carattere fiscale attribuiti alle ZES, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017. Tale possibilità è limitata alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; in Veneto, le aree che rispondono al suddetto requisito, per il periodo di Programmazione 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016), sono quelle di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia, oltre che i seguenti Comuni situati nella provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Trecenta.

Al fine di approfondire e dare seguito agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione di una ZLS che possa interessare le aree del Comune di Venezia e della Provincia di Rovigo individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 5 maggio 2020 è stato istituito il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", a sua volta coadiuvato da un gruppo di lavoro tecnico.

Nell'ambito della prima riunione del "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia- Rodigino", tenutasi il 4 giugno 2020, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Regione per la redazione in tempi rapidi del Piano di sviluppo strategico da porre a corredo della domanda di istituzione della ZLS.

Considerata l'opportunità congiunta e condivisa dai due Enti di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione orientato a favorire l'adozione e la realizzazione di iniziative

utili al rafforzamento della competitività del sistema economico nelle aree che in Veneto possono essere comprese nell'ambito di una ZLS, con deliberazione della Giunta regionale n. 1239 dell'1 settembre 2020 è stato approvato un "Protocollo d'Intesa", tra la Regione e la Camera, diretto alla promozione di azioni sinergiche finalizzate all'istituzione della ZLS Porto di Venezia-Rodigino, con specifico riferimento alla predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui agli articoli 4, comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018. Il Protocollo, sottoscritto dalle Parti in data 15 settembre 2020, quantifica la spesa per la redazione del Piano in euro 200.000,00 a cui la Regione concorre per la propria quota parte, pari a euro 100.000,00.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo 14.01.02 "Accrescere la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di nuova imprenditorialità e il consolidamento delle imprese esistenti".

Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.

1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", di cui all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" - Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Adg Feasr e Foreste)

Relazione

L'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" dispone che tutti i boschi debbano essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato, a tal fine prevede la concessione di contributi in percentuale variabile tra il 75% e il 50% dei costi di redazione dei piani, arrivando a prevedere anche l'intervento a totale carico dell'Amministrazione regionale per quei patrimoni silvo-pastorali caratterizzati da scarsa produttività.

Il supporto finanziario interesserà l'azione pianificatoria, articolata in 170 piani di riassetto forestale che dettagliano gli interventi selvicolturali più idonei per circa 122 mila ettari di superficie boscata. L'importanza di tale strumenti è stata ribadita dalla Strategia Forestale Nazionale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", ritenendoli lo strumento più idoneo per la gestione del patrimonio forestale al fine di consentire una erogazione costante nel tempo dei servizi eco-sistemici (produzione legnosa, difesa idrogeologica, mitigazione climatica, conservazione degli habitat, valorizzazione paesaggistica). I danni causati dall'evento VAIA con l'alterazione dei dinamismi evolutivi dell'ecosistema foreste richiedono la pianificazione degli interventi di lungo termine per recupero del patrimonio boschivo.

L'articolo prevede il parziale utilizzo degli importi in disponibilità del Fondo Forestale Regionale di cui all'art. 30 della citata legge regionale n. 52/1978, senza pregiudicarne l'operatività, trasferendo al bilancio regionale le somme necessarie ad assicurare il sostegno finanziario alla rinnovazione delle attività di pianificazione forestale.

L'articolo opera nell'ambito delle previsioni del DEFR 2021-2023 per la Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione".

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".
Art. 23.

1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.
2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.
4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio previa martellata delle piante.
8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.
9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.
10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.
- 10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 30

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo.

Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.

1. Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.0000,00 per l'anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021 - 2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Adg Fear e Foreste)

Relazione

La definizione del quadro legislativo per la transizione dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 alla Politica Agricola Comune 2021-2027 ha consentito di porre interamente a carico del PSR 2014-2020 anche gli interventi integrativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", liberando le corrispondenti risorse destinate dal bilancio 2020.

Si prevede pertanto di introitare al bilancio regionale gli 11.000.000,00 euro non utilizzati e di destinare 7.000.000,00 euro alla copertura della quota regionale di finanziamento del PSR 2014-2020 per l'anno 2021. I restanti 4.000.000,00 euro vengono destinati al rafforzamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", per assicurare la partecipazione regionale ai Contratti di Sviluppo di cui di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2018, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

La norma, nel rispetto della finalità originaria delle risorse per il sostegno agli investimenti nel settore rurale regionale, consente di valorizzare l'effetto moltiplicatore legato al principio del cofinanziamento previsto tanto dal Programma di Sviluppo Rurale che dai Contratti di Sviluppo, realizzando un volume complessivo di aiuti pubblici superiore ai 100 milioni di euro.

Il tutto, a maggior ragione, tenendo conto di come la Giunta regionale, con propria DGR 8/INF del 4 giugno 2020, abbia riconosciuto in particolare i Contratti di Sviluppo come parte integrante del proprio programma anticovid-19 nella cosiddetta terza fase di rilancio dell'economia.

L'articolo opera nell'ambito delle previsioni del DEF 2021-2023 per la Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore

agricolo e del sistema agroalimentare” e Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”.

Riferimenti normativi

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

Art. 6 - Misure per l’efficacia della Programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

1. Al fine di assicurare l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati sono introitati al bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”, è aggiunta la seguente:
omissis.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 11.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Art. 57 - Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all’ articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all’attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell’impresa;

c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all’aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.

Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994 n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n.10.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.

5. L'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è abrogato.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia)

Relazione

La Regione, utilizzando le risorse, pari a circa 10 milioni di euro, disponibili alla data del 23 febbraio 2020 sul fondo di cui all'art. 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516, convertito con legge 27 ottobre 1994 n. 598, attuato dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, 4344, intende cofinanziare interventi, ammessi ai contributi in conto capitale concessi dal MISE a valere sul "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli interventi cofinanziati, presentati da imprese, anche di grandi dimensioni, operanti sul territorio regionale, sono volti alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, risultano in linea con la LR 9/2007 che detta disposizioni in tema di promozione della Ricerca e dell'Innovazione in ambito regionale.

Il nuovo articolo di legge consentirà di cofinanziare interventi in tema di ricerca e innovazione finanziati dal MISE a valere sul sopracitato "Fondo per la crescita sostenibile". In particolare, le risorse regionali impiegate, che si sommeranno a quelle statali messe a disposizione dal MISE, tenuto conto della dimensione dei progetti finanziati, consentiranno di conseguire, ai fini dello sviluppo del sistema economico veneto, maggiori effetti moltiplicativi delle risorse investite dalle imprese.

Il Programma 14.03 "Ricerca Innovazione" del DEFR 2021-2023 prevede, infatti, coerentemente, l'attivazione, anche in funzione Anti COVID 19, di specifici strumenti finanziari, a favore delle imprese, a supporto della ricerca, dell'innovazione e del

trasferimento tecnologico. Tali strumenti potranno essere utilmente attivati anche mobilitando risorse finanziarie di derivazione statale.

Si precisa anche che le sopracitate operazioni di cofinanziamento, da attuare tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa, rientrano, in base all'articolo di legge, tra le misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia COVID 19, previste dalla Giunta regionale con la DGR Inf. n. 8 del 4 giugno 2020. I contenuti del presente articolo si dimostrano quindi, perfettamente in linea anche con quanto previsto dalla L.R. 21/2020 art. 1, comma 3.

Al fine di soddisfare le domande di cofinanziamento regionale da ricevere, si propone l'abrogazione dell'art. 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, sinora privo di attuazione, il quale, prevede, con le suddette risorse disponibili di cui all'art. 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516, convertito con legge 27 ottobre 1994 n. 598, la costituzione di un nuovo fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti o garanzie agevolati alle imprese, per le finalità previste dalla succitata LR 9/2007.

Riferimenti normativi

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

Art. 26 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione.

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all'innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all'articolo 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati o di garanzie finanziarie per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi." convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA, al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo" del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2012.

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

Art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 7 - Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nell'importo di euro 200.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Infrastrutture e Lavori Pubblici - Direzione Pianificazione Territoriale)

Relazione

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 263/DGR del 02.03.2020, ha approvato le "Regole e misure applicative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 novembre 2019". Con tale atto di indirizzo, sono stati individuati i criteri per l'omogenea applicazione nel territorio regionale dei crediti edilizi (CE) e dei crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER), definendone le regole e le misure applicative al fine della loro quantificazione, registrazione e circolazione in coerenza con i principi e le finalità rispettivamente della LR 14/2017 e della LR 14/2019. In particolare, la Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 "VENETO 2050: Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", prevede all'art. 4, comma 2, che i Comuni approvino, entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale e successivamente con cadenza annuale, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata all'individuazione dei manufatti incongrui, la cui demolizione sia di interesse pubblico. La demolizione di tali manufatti, individuati dalla variante in oggetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019, nel rispetto delle modalità operative contenute nella citata DGRV n. 263 del 02.03.2020, comporterà l'attribuzione di specifici crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER). Al fine di incentivare i Comuni, a dotarsi di tali varianti di adeguamento alla LR 14/2019, la norma in oggetto, prevede l'erogazione di contributi da assegnare ai Comuni, sulla base di criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale con specifico provvedimento.

L'iniziativa rientra nell'ambito della Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa" - Programma 08.01 "Urbanistica e Assetto del Territorio" - Obiettivo Prioritario 08.01.03 "Promuovere la riqualificazione urbana, edilizia e ambientale del patrimonio immobiliare esistente attraverso l'incentivazione di premialità previste dalla L.R. 14/2019 "Veneto 2050" del DEFR 2021-2023".

Riferimenti normativi

Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".

Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:

- a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;
- b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECREDE) di cui alla lettera e), del comma 5, dell'articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
- c) le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:

a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:

- 1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
 - 2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 - 3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
- b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

3. Ai fini dell'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del codice civile.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
7. I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECREDE, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate forme di pubblicità. Fino all'istituzione del RECREDE non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.
8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECREDE, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all'articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.

Art. 8 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.

1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all'acquisto di una parrucca.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Sanità e Sociale - Direzione regionale Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici)

Relazione

La perdita dei capelli è un'importante conseguenza collaterale del trattamento chemioterapico o radioterapico che rappresenta un elemento di fragilità per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione e devono affrontare non solo l'elaborazione personale della malattia, ma anche e soprattutto i disagi che ne derivano sotto il profilo degli aspetti interpersonali e relazionali. Non meno invalidante è la percezione delle pazienti affette da alopecia areata, patologia che comporta la perdita dei capelli e colpisce tutte le fasce di età della popolazione.

A riguardo, si richiama il vigente Piano Socio Sanitario regionale che, con riferimento proprio all'assistenza protesica, pone l'accento sulla cura del paziente da intendersi quale espressione di un progetto umano psicologico e non quindi un mero approccio disgiunto dalla sfera psico-emotiva.

Posto che la parrucca, al pari del DPCM del 29 novembre 2001, non è tra gli ausili ricompresi nell'elenco dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017, si ritiene di intervenire con risorse proprie così da fornire un valido sostegno alle pazienti affette da alopecia areata e alle pazienti oncologiche affette da alopecia a seguito di chemioterapia e/o radioterapia.

L'iniziativa può trovare collocazione nell'ambito del DEFR 2021-2023 in relazione al Programma 1 della Missione 13, in quanto in linea con il risultato atteso "Sviluppare e rafforzare i servizi del SSR" o, in alternativa, mediante implementazione del Programma 13.02 (al momento non attivo).

Art. 9 - Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. nel limite massimo di quelle derivanti dalla cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..

(Area Risorse Strumentali - Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali)

Relazione

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali, approvato con DGR 1816 del 6 dicembre 2019, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, e in continuità con quelli di cui alle DGR 324/2017 e 1813/2018, ha stabilito, tra le altre cose, la dismissione delle partecipazioni regionali indirette detenute nelle società Interporto di Rovigo s.p.a. (32,9357% del capitale sociale) e Veneto Logistica s.r.l. (56,64% del capitale sociale). I tentativi di vendita, che si protraggono dal 2017, anche congiuntamente con altre amministrazioni pubbliche socie, non hanno però dato alcun esito, rivelando la mancanza di interesse da parte del mercato.

L'attività della società Interporto di Rovigo s.p.a., che concerne la promozione, progettazione, realizzazione e gestione di un interporto e strutture portuali nel Comune di Rovigo, viene però ritenuta di rilievo e di interesse pubblico per lo sviluppo e la crescita del territorio.

In particolare, nell'area destinata alle infrastrutture interportuali, insistono le banchine portuali relative all'asta fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco, il bacino di evoluzione, l'area Doganale, lo scalo merci delocalizzato dalla stazione centrale e realizzato su aree di proprietà dell'Interporto con risorse della Regione del Veneto, sulla base di un accordo di programma Regione del Veneto, R.F.I., Comune di Rovigo, Interporto di Rovigo.

Attività, quella di Interporto di Rovigo, che a ragione può essere definita di "Interesse pubblico emergente", correlata quindi alla comunità, così come definito nel Trattato di Maastricht e Trattato di Amsterdam.

Un giudizio convergente con la concessione da parte della Regione, ai sensi della legge 380/1990, di finanziamenti per nuove opere di dragaggio, realizzazione di nuove banchine e piazzali per lo stoccaggio delle merci e per lo sviluppo della navigazione commerciale lungo il Fissero-Tartaro-Canalbianco che collega Mantova all'Adriatico ed in particolare al Porto di Chioggia e di Venezia e trova nel Porto-Interporto di Rovigo l'unica struttura intermedia attrezzata di collegamento con il territorio. Pertanto, essendosi rivelata non percorribile, almeno in questa fase, una conduzione della società da parte dei privati, è necessario che siano le amministrazioni pubbliche socie a garantire la prosecuzione e l'evoluzione del proprio ruolo della suddetta Società.

Oltre a quanto fin qui rappresentato, bisogna considerare che il Piano regionale dei Trasporti (PRT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 75 del 14 luglio 2020 riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, favorita dalla centralità del Veneto rispetto alle grandi direttrici di traffico nazionale e internazionale in direzione sia est-ovest sia nord-sud. Nel caso specifico dell'Interporto di Rovigo viene evidenziata la particolare caratteristica della presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma), in quanto collegato al sistema di navigazione interna.

Un'azione del PRT, la 2.3, è poi proprio relativa allo "Sviluppo degli interporti, potenziamento dei nodi core e sviluppo degli interventi complementari nel territorio regionale, nonché della navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate" dove viene evidenziato che il potenziamento del sistema logistico regionale,

con l'aumento delle dotazioni infrastrutturali e migliorando le dotazioni immateriali, oltre a ricadute economiche positive nel contesto regionale porterebbe anche benefici rispetto alla congestione del traffico e al conseguente inquinamento atmosferico, permettendo un trasporto meno impattante delle merci.

A sottolineare l'importanza del ruolo svolto dagli interporti, si rileva poi che i due principali presenti in Veneto, quello di Verona Quadrante Europa e quello di Padova, sono in mano pubblica.

L'aumento di capitale autorizzato con questo articolo di legge si colloca comunque all'interno del processo di riordino delle partecipazioni detenute da Infrastrutture Venete s.r.l. dopo la cessione del ramo d'azienda da parte di Sistemi Territoriali s.p.a., essendo parte di un'operazione più complessa che prevede prima la cessione a Interporto di Rovigo s.p.a. della partecipazione detenuta in Veneto Logistica s.r.l. con un ricavo in favore di Infrastrutture Venete s.r.l. stimato in via provvisoria in circa €1,5 M che verrà utilizzato per partecipare all'aumento di capitale di Interporto di Rovigo s.p.a. L'importo non è comunque ancora individuato in termini monetari definitivi nella norma in quanto dipende dal prezzo di cessione di Veneto Logistica in corso di definizione. A completamento dell'operazione la partecipata diretta regionale Infrastrutture Venete s.r.l. verrà a detenere un'unica partecipazione societaria, per l'appunto quella di Interporto Rovigo spa., ultimando così il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 175/2016.

L'iniziativa rientra nel Programma 10.03 "Trasporto per vie d'acqua" della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" del DEFR 2021 - 2023.

Riferimenti normativi

Statuto del Veneto - Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.

Art. 61 - Società regionali.

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.

2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni.

3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.

Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

Art. 3 - Competenze della società "Infrastrutture Venete S.r.l.".

1. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse.

2. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede altresì:

a) alla proposta del piano di bacino regionale del trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, per la adozione da parte della Giunta regionale e la approvazione da parte del Consiglio regionale, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale;

b) alla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su ferrovia, nonché allo sviluppo di iniziative orientate all'integrazione fra il trasporto ferroviario pubblico locale e regionale e le forme complementari di mobilità sostenibile;

c) all'elaborazione di soluzioni destinate ad ottimizzare l'integrazione intermodale;

d) alla strutturazione del piano tariffario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, correlato alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie ed includente agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenza;

- e) alla determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici;
- f) al monitoraggio della qualità dei servizi attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni utili;
- g) all'affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria;
- h) a tutte le attività specificate nello statuto della società medesima, in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti")."

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, le parole: *"al comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai commi 1 e 1 bis"*.

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, dopo la parola: *"anticipazione"* sono inserite le seguenti: *"di cui al comma 1"*.

(Area Infrastrutture e Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

La presente proposta di legge si colloca nell'ambito del sostegno finanziario al settore del trasporto pubblico locale sia ferroviario che automobilistico e lagunare, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di trasporto ed una programmazione certa degli stessi.

Le disposizioni normative relative al Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (art. 16 bis del decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.) prevedono un procedimento complesso per addivenire al riparto definitivo annuo delle risorse erariali.

Inoltre, l'erogazione del saldo delle risorse del Fondo è avvenuta negli ultimi anni ben oltre i termini fissati per legge.

Più precisamente, la disposizione dell'art. 27, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, mentre di fatto tale decreto interministeriale non viene emanato prima di metà dicembre di ogni anno.

Le lungaggini nell'iter del riparto definitivo del Fondo cozzano con la necessità di garantire agli Enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e lagunari ed alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., delegata alla gestione dei servizi ferroviari, giusta delega interorganica di cui alla L.R. 40/2018 ed alla D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019, certezza dei trasferimenti regionali per i servizi di trasporto pubblico locale.

Si rende pertanto necessario prevedere un'anticipazione regionale anche del saldo della quota annua del Fondo oltre all'anticipazione già prevista dei quattro dodicesimi di cui all'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

L'anticipazione viene prevista prudenzialmente nella misura massima del 90 per cento del valore della quota attribuita alla Regione nell'anno precedente, tenuto conto che i criteri per il riparto definitivo del fondo e per la conseguente determinazione del saldo

prevedono delle decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Si evidenzia che la garanzia dei servizi di trasporto pubblico locale rientra tra gli obiettivi del DEFR n. 10.01.01 “Assicurare adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico ferroviario” e n. 10.02.02 “Garantire l’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e di navigazione lagunare”.

Riferimenti normativi

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

Art. 14 - Autorizzazione all’anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e lagunare nelle more dell’approvazione del riparto tra le Regioni a statuto ordinario del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale” di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di anticipazione di una quota dello stanziamento del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programmi 01 “Trasporto ferroviario” e 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020).

2. L’anticipazione annuale di cui al comma 1 è destinata ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare nonché a quelli di trasporto ferroviario regionale e locale in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell’anno precedente a ciascuna delle due modalità di trasporto.

3. La quota di anticipazione attribuita al trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare è erogata agli enti affidanti in quattro rate mensili decorrenti da gennaio ed è soggetta a conguaglio nel provvedimento della Giunta regionale di approvazione del definitivo riparto annuale dei finanziamenti.

4. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” è sostituito dal seguente:

omissis

5. I commi 3 e 5 dell’articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.

Art. 11 - Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.

1. Con riferimento alle sanzioni amministrative in materia forestale, qualora il Comune competente ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" risulti essere anche il soggetto trasgressore, la Giunta regionale può sostituirsi al Comune trasgressore applicando la relativa sanzione amministrativa secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Gli importi riscossi a tale titolo sono devoluti al bilancio regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora adottata l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie" Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Adg Fears e Foreste)

Relazione

In base alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. La legge regionale n. 10 del 1977, tuttavia, non prevede la fattispecie nella quale l'Amministrazione comunale si trovi nella posizione di sanzionatore e sanzionato, come invece accertato in alcune infrazioni in materia forestale commesse da Comuni.

La norma introduce quindi il potere sostitutivo della Giunta regionale nei confronti dei Comuni che non provvedono ad adottare gli atti necessari per l'attuazione delle funzioni trasferite con la legge regionale n. 10 del 1977 nel caso in cui essi stessi risultano responsabili delle infrazioni e non provvedono a contestare la violazione nei propri confronti, auto-infliggendosi la sanzione.

A tal fine la funzione sanzionatoria viene svolta dalla Regione che con l'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15, ha individuato tra i propri dipendenti di profilo agro forestale con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo (ora qualifica D1 o superiore) Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma del Codice di Procedura Penale nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge medesima.

L'attività di vigilanza e di controllo effettuata da tale personale riguarda principalmente le trasgressioni in materia di operazioni selvicolturali, lavori di movimento terra in territori sottoposti a vincolo idrogeologico, viabilità silvo-pastorale e raccolta della flora protetta, dei funghi e dei tartufi, ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53; della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30; della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. Si tratta di un'attività fondamentale atta a favorire la realizzazione di operazioni colturali ed interventi sul territorio che siano rispettosi della normativa nazionale e regionale di tutela ambientale e silvo-pastorale.

L'articolo opera nell'ambito delle previsioni del DEFR 2021-2023 per la Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione".

Riferimenti normativi

Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 12 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 è aggiunto il seguente:

"2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.""

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 1 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar)

Relazione

La Legge n. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" individua all'articolo 4 le iniziative di "cooperazione pubblica allo sviluppo", tra le quali sono ricomprese anche le "iniziative di partenariato territoriale", di cui le Regioni e gli Enti territoriali sono i promotori nelle modalità disciplinate dall'articolo 9 della medesima legge. Introducendo il ruolo del partenariato territoriale, il legislatore ha voluto riconoscere la presenza di un nuovo e più articolato modello di attori presenti nelle iniziative della cooperazione territoriale riconoscendo oltre al ruolo degli Enti territoriali e delle OSC anche quello dei soggetti con fine di lucro.

Questo nuovo approccio alla cooperazione si è consolidato nei successivi documenti di programmazione sia nazionali che comunitari. Tra i primi vi è il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-21 della Cooperazione internazionale allo sviluppo, con cui è stato enfatizzato il collegamento dei partenariati territoriali - regioni, province autonome, Enti locali - impegnati, nel proprio territorio e nelle relazioni di cooperazione internazionale, nel sostenere le iniziative di sviluppo più opportune ed appropriate al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030. In ambito comunitario documento importante è stata la dichiarazione comune "Consenso europeo in materia di sviluppo" (2017) che ha proposto una piattaforma multi-partecipativa per l'attuazione degli OSS dell'Agenda 2030 caratterizzata da un approccio territoriale che coinvolge, in un'ottica di decentramento, gli enti territoriali e le autorità locali nella realizzazione di principi di governance democratica.

La partecipazione delle Regioni alle iniziative di cooperazione territoriale è prevista dall'art. 25 della L. n. 125/2014, che individua nell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione l'organo deputato alla gestione delle risorse finanziarie per sostenere i progetti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo. L'Agenzia concede detto contributo, pari all'80% del valore dell'iniziativa, a seguito di una procedura di evidenza pubblica (art. 15 c. 3 del DM 113/2015) che premia quelle proposte che stanziavano una percentuale di finanziamento monetario dell'ente proponente.

L'importanza di questo strumento finanziario sta diventando sempre più centrale anche per gli Enti territoriali, dove, a causa del contesto finanziario globale, negli anni si è assistito ad una progressiva diminuzione delle risorse proprie destinate per dette finalità e pertanto appare sempre più importante l'adesione a programmi di finanziamento dedicati. La Regione negli ultimi anni ha seguito questo orientamento vedendosi riconoscere

risorse importanti dall'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo che ha consentito di ampliare il ventaglio delle iniziative che autonomamente sono avviate con i fondi regionale della L.R. 21/2018.

In relazione all'attuazione del quadro delle opzioni sopra rappresentato, con la presente modifica normativa si intende agevolare la possibilità dell'intervento diretto della Regione quale attore della cooperazione attraverso la più chiara esplicitazione nel testo della L.R. 21/2018 prevedendo pertanto la possibilità di impegnare spese per il cofinanziamento dei progetti. Tale modifica ha lo scopo di agevolare la Regione nel ricorso ai fondi esterni, tra cui quelli più significativi (ma non solo) sono le iniziative di partenariato territoriale di cui agli articoli 9 e 25 della L. n. 125/2014.

Per gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente emendamento si provvederà nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge di bilancio regionale. Con riferimento al DEFR 2021- 2023, l'iniziativa si colloca all'interno della Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo".

Riferimenti normativi:

Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 2 - Iniziative regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene all'interno del territorio regionale:

- a) le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di libertà fondamentali dell'uomo e di cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;
- b) la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- c) la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- d) la partecipazione dei soggetti individuati dall'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", aventi sede nel territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea.

Art. 13 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.

1. In conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall'emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario, del quale una quota non inferiore al 10 per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di "Casa Veneto", in favore della Fondazione "Cortina 2021" di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021- 2023.

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Turismo)

Relazione

L'articolo 19 "Adesione alla Fondazione Cortina 2021" della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale" ha previsto l'adesione della Regione del Veneto alla Fondazione Cortina 2021, costituita per la promozione e l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo nel 2021 e per il perseguimento delle altre finalità previste nello Statuto della Fondazione; lo stesso articolo ha inoltre autorizzato la Giunta regionale a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.

A questo proposito, va ricordato che, per l'organizzazione dei Mondiali 2021, all'interno di un Business Plan di oltre 50 milioni, la Regione ha contribuito con euro 1,2 milioni, che coprono costi di Operation e Sport (allestimenti area arrivo e logistica, allestimento piste, servizi medici ...).

In conseguenza dell'emergenza Covid-19, tuttavia, l'organizzazione dei Mondiali 2021 comporta una situazione molto più complessa sia dal lato organizzativo, per ragioni di sicurezza sanitaria, sia dal punto di vista dell'equilibrio economico finanziario; l'evento infatti (a parte gli aspetti infrastrutturali) si finanzia quasi interamente (oltre il 95% ad oggi) con fondi privati (Diritti televisivi, Sponsorship e vendita biglietti).

In particolare, l'emergenza Covid-19 ha causato un inevitabile aumento dei costi di gestione e una significativa riduzione dei ricavi dei Mondiali, con uno squilibrio di circa 4,5 milioni di euro; infatti, come comunicato dalla Fondazione Cortina 2021, ci sono:

- 1) -4,1 mln di ricavi di biglietteria per ridotte capienze;
- 2) -1,5 mln di ricavi da Partner & Sponsor;
- 3) -0,1 mln di ricavi per minori vendite dirette e concessioni, a causa della minore affluenza di pubblico;
- 4) +0,6 mln di maggiori costi dovuti all'allineamento alle prescrizioni in tema Covid: servizi sanitari, tamponi ecc.;
- 5) -1,8 mln di minori costi dovuti a riduzioni di attività.

I Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021 restano però una manifestazione di grande importanza per l'Italia, per la Regione del Veneto e per il territorio e la Fondazione ha avuto conferma del supporto delle Istituzioni (Comune di Cortina e Provincia di Belluno) e delle Associazioni di Categoria locali, che si sono rese disponibili alla copertura di una parte; in particolare i suddetti membri Fondatori hanno dato disponibilità per i seguenti nuovi contributi:

- Comune di Cortina: 0,6 mln di euro;
- Provincia di Belluno: 0,2 mln di euro.

Inoltre, il Consorzio Impianti a Fune si è reso disponibile a contribuire fino a 1 milione di euro, a condizione che i contributi pubblici di Comune, Provincia e Regione vadano a buon fine.

Il contributo regionale per garantire la realizzazione dei Mondiali 2021 pur nel quadro dell'emergenza Covid-19 residua pertanto a euro 2,7 milioni, a cui va aggiunto uno stanziamento di almeno 300 mila euro per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di "Casa Veneto".

Questi contributi sono tutti essenziali alla prosecuzione dell'attività, e in mancanza della conferma degli stessi la Fondazione ha comunicato che sarebbe impossibilitata a continuare nella sua operatività, sì che il Mondiale di Sci 2021 non potrebbe essere realizzato, con importanti conseguenze economiche e di immagine.

L'articolo proposto è collegato alla Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 01 - Sport e tempo libero, del DEFR 2021-2023.

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

Art. 19 - Adesione alla Fondazione "Cortina 2021".

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'adesione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina 2021" con sede in Cortina d'Ampezzo, costituita per la promozione e l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021 e per il perseguimento delle altre finalità previste nello Statuto della Fondazione. L'adesione è stabilita per la durata prevista dallo Statuto della Fondazione ed è subordinata alla condizione che la Fondazione adegui il proprio Statuto per consentire al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero" - Programma 01 - "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo quantificati in euro 95.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero" - Programma 01 - "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 14 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l'emergenza da Covid-19.

1. Gli introiti derivanti da sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, allocati al Titolo 3 "Entrate extratributarie" Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", sono destinati all'acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale, e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell'emergenza e al finanziamento delle spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità, nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile" Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale)

Relazione

Il Presidente della Giunta Regionale con Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 ha stabilito che i proventi delle sanzioni per le violazioni dell'applicazione dell'Ordinanza fossero introitati su apposito conto corrente intestato alla Regione del Veneto.

Successivamente, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con la legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", all'art. 2-bis, ha disposto: "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni".

Conseguentemente nel periodo ricompreso tra il 3 aprile, data della pubblicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale ed il 15 luglio, data della pubblicazione del testo della Legge 74, le somme derivanti dalle violazioni alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale devono essere introitate nel Bilancio Regionale.

In riferimento al DEFR 2021-2023, nell'ambito della Missione 11, per la gestione delle emergenze risulta prioritario l'apporto del Sistema Regionale di Protezione Civile, anche attraverso la valorizzazione del volontariato che merita un'attenzione specifica per l'importante contributo che può fornire.

In tale contesto, con il presente articolo vengono definite le finalità per l'utilizzo di detti introiti che saranno destinati alle attività di supporto dato dal sistema di protezione civile regionale nell'emergenza in atto. I proventi potranno quindi essere utilizzati sia dalle strutture regionali che dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, mediante l'erogazione di contributi, per l'acquisto di beni e servizi correlati alle attività svolte per l'assistenza alla popolazione ed il supporto logistico alle strutture sanitarie.

Art. 15 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018 n. 40, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede inoltre all'esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società."

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

(Area Infrastrutture e Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

La Società, Infrastrutture Venete Srl, è subentrata, dal 1° gennaio 2020 a Sistemi Territoriali Spa, nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria Adria - Piove di Sacco - Mestre, unica linea ferroviaria di competenza regionale del territorio veneto; la sopra citata linea ferroviaria, con un'estesa complessiva di 52+976 km, è interamente a binario unico a scartamento standard non elettrificato, ad eccezione della tratta Mira Buse - Venezia Mestre, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 40/2018 e dalle DD.G.R. n. 346 del 26.03.2019, n. 1716 del 29.11.2019 e n. 1854 del 06.12.2019.

La linea ferroviaria anzidetta, oltre alla stazione centrale di Piove di Sacco, presidiata, ha 13 stazioni/fermate intermedie non presidiate e lungo la linea sussistono 50 P.L pubblici, 17 PL privati e 131 opere d'arte.

Con nota prot. n. 866 in data 19/03/2020, la Società Infrastrutture Venete Srl comunicava di voler procedere con l'attuazione di un importante programma di ammodernamento tecnologico della linea, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza ferroviaria.

A tale ultimo riguardo, tanto per la circolazione ferroviaria quanto per la circolazione stradale interferita, assumono particolare rilevanza gli aspetti connessi alla presenza dei numerosi PL pubblici e privati ed il numero rilevante di opere d'arte, la cui caratterizzazione strutturale necessita di specifiche ed approfondite analisi non essendo disponibile, in alcuni casi, alcuna documentazione progettuale e tecnica.

Per tali finalità la Società Infrastrutture Venete Srl intende attivarsi con tre separate ma contestuali iniziative:

- un programma di progressiva eliminazione dei passaggi a livello, da attuare previa verifica di fattibilità tecnico economica ed individuando un primo gruppo di passaggi a livello ove si possa intervenire con opere sostitutive di ragionevole incidenza economica;
- un programma pluriennale di manutenzione straordinaria dei manufatti in linea, da attuare previa verifica di fattibilità tecnico economica dei singoli interventi;
- un programma di interventi sulle stazioni/fermate ferroviarie e relative banchine con particolare riferimento all'esecuzione di opere per la sicurezza.

Per la realizzazione dei sopra descritti interventi, la Società Infrastrutture Venete Srl con la nota sopra richiamata, evidenzia un fabbisogno complessivo di spesa quantificato, per il periodo 2020/2023, nell'importo complessivo di €17.300.000,00 e, per l'anno in corso, la richiesta della Società è formulata per l'importo di €300.000,00 per la realizzazione di analisi strutturali su manufatti e opere d'arte, studi di fattibilità e progettazioni, da avviare nel corso dell'esercizio 2020.

A seguito della prima variazione generale del bilancio di previsione 2021-2023, approvata con L.R. n. 13 del 30/4/2020, è stato istituito il capitolo di spesa n. 104133 denominato “azioni regionali finalizzate all’attività di progettazione dei servizi di trasporto pubblico della Società Infrastrutture Venete Srl - trasferimenti correnti (Art. 4, L.R. 14/11/2018, n.40)”, nella Missione 10 - Programma n. 1002 “trasporto pubblico locale”, titolo 1 “spese correnti”, con stanziamento di €300.000,00 per il corrente anno.

La L.R. 14 novembre 2018, n. 40 all’art. 3, commi 1 e 2 stabilisce le competenze della Società Infrastrutture Venete Srl in materia di trasporto ferroviario e di navigazione.

Il comma 2 dell’art. 4 della LR. 14 novembre 2018, n. 40 prevede che “la Regione del Veneto trasferisce in misura adeguata alla società “Infrastrutture Venete S.r.l.” le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3”.

Si ritiene ora necessario per le motivazioni sopra evidenziate, integrare l’art. 3 della sopra richiamata L.R. 40/2018, mediante inserimento del comma 2 bis che prevede che “La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede inoltre all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.”.

Per l’attuazione di quanto sopra è necessario procedere, a norma del combinato disposto dell’art. 3, comma 2 bis e dell’art 4 della L.R. 40/2018, allo stanziamento nel bilancio di previsione 2021/2023 delle risorse necessarie per l’esecuzione da parte di Infrastrutture Venete Srl, degli interventi suddescritti sulla rete ferroviaria in gestione, adeguate a far fronte agli interventi sopra specificati, finalizzati all’adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria- Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.

L’iniziativa rientra nell’obiettivo 10.01.01 “Assicurare adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto ferroviario”, del programma 10.01 “Trasporto Ferroviario”, contenuto nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” del DEFR 2021/2023.

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.

Art. 3 - Competenze della società “Infrastrutture Venete S.r.l.”.

1. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse.

2. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede altresì:

- a) alla proposta del piano di bacino regionale del trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, per la adozione da parte della Giunta regionale e la approvazione da parte del Consiglio regionale, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) alla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su ferrovia, nonché allo sviluppo di iniziative orientate all’integrazione fra il trasporto ferroviario pubblico locale e regionale e le forme complementari di mobilità sostenibile;
- c) all’elaborazione di soluzioni destinate ad ottimizzare l’integrazione intermodale;
- d) alla strutturazione del piano tariffario da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, correlato alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie ed includente agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenza;
- e) alla determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici;
- f) al monitoraggio della qualità dei servizi attraverso l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’acquisizione dei dati e delle informazioni utili;
- g) all’affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria;
- h) a tutte le attività specificate nello statuto della società medesima, in conformità alla normativa vigente.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.	3
Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.	6
Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.	9
Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.	11
Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.	13
Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".	16
Art. 7 - Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.	19
Art. 8 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.	22
Art. 9 - Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a.	23
Art. 10 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".	26
Art. 11 - Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.	28
Art. 12 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".	30
Art. 13 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.	32
Art. 14 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l'emergenza da Covid-19.	34
Art. 15 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna". ...	35
Art. 16 - Entrata in vigore.	37